



## GIUNTA REGIONALE

---

### DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE

**OGGETTO: Piano Triennale del Fabbisogno di Personale 2022-2024: Piano del Fabbisogno annualità 2022 ed aggiornamento dotazione organica.**

### LA GIUNTA REGIONALE

#### **RICHIAMATI:**

- l’art. 39, comma 1, della Legge 27.12.1997 n. 449 e s.m.i., a mente del quale: *“Al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482”;*
- il D.Lgs. 30.3.2001 n. 165 e s.m.i., recante *“Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”* ed in particolare:
  - l’art. 4, che stabilisce che *“Gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare...”;*
  - l’art. 6, come sostituito dall’art. 4 del D.Lgs. 25.5.2017 n. 75 e s.m.i., che prevede, ai commi 1, 2 e 3:

*“1. Le amministrazioni pubbliche definiscono l'organizzazione degli uffici per le finalità indicate all'articolo 1, comma 1, adottando, in conformità al piano triennale dei fabbisogni di cui al comma 2, gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti, previa informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali.*

*2. Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unità di cui all'articolo 35, comma 2. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.*

*3. In sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente”;*

- *l’art. 6 ter, che stabilisce: “Con decreti di natura non regolamentare adottati dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono definite, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, linee di indirizzo per orientare le amministrazioni pubbliche nella predisposizione dei rispettivi piani dei fabbisogni di personale ai sensi dell’articolo 6, comma 2, anche con riferimento a fabbisogni prioritari o emergenti di nuove figure e competenze professionali”;*
- *l’art. 30, circa il passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse ed in particolare il comma 2 bis, secondo cui “Le amministrazioni, prima di procedere all’espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico, devono attivare le procedure di mobilità di cui al comma 1, provvedendo, in via prioritaria, all’immissione in ruolo dei dipendenti, provenienti da altre amministrazioni, in posizione di comando o di fuori ruolo, appartenenti alla stessa area funzionale, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli delle amministrazioni in cui prestano servizio. Il trasferimento è disposto, nei limiti dei posti vacanti, con inquadramento nell’area funzionale e posizione economica corrispondente a quella posseduta presso le amministrazioni di provenienza; il trasferimento può essere disposto anche se la vacanza sia presente in area diversa da quella di inquadramento assicurando la necessaria neutralità finanziaria”, nonché il comma 2 sexies, a norma del quale “Le pubbliche amministrazioni, per motivate esigenze organizzative, risultanti dai documenti di programmazione previsti all’articolo 6, possono utilizzare in assegnazione temporanea, con le modalità previste dai rispettivi ordinamenti, personale di altre amministrazioni per un periodo non superiore a tre anni, fermo restando quanto già previsto da norme speciali sulla materia, nonché il regime di spesa eventualmente previsto da tali norme e dal presente decreto”;*
- *l’art. 33, i cui commi 1 e 2 prevedono che “Le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevinò comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale prevista dall’articolo 6, comma 1, terzo e quarto periodo, sono tenute ad osservare le procedure previste dal presente articolo dandone immediata comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica.*

*Le amministrazioni pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale di cui al comma 1 non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere”;*

- *l’art. 35, comma 4, secondo cui le determinazioni relative all’avvio di procedure di reclutamento sono adottate da ciascuna Amministrazione sulla base del piano triennale dei fabbisogni approvato ai sensi dell’articolo 6, comma 4;*

**SPECIFICATO** che l’art. 3, comma 8, della Legge n. 56 del 19.6.2019 e s.m.i., come modificato, da ultimo, dall’ art. 1, comma 14-ter, del D.L. n. 80 del 9.6.2021, convertito dalla L. n. 113 del 6.8.2021, prevede che *“Fatto salvo quanto stabilito dall’articolo 1, comma 399, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al fine di ridurre i tempi di accesso al pubblico impiego, fino al 31 dicembre*

2024, le procedure concorsuali bandite dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le conseguenti assunzioni possono essere effettuate senza il previo svolgimento delle procedure previste dall'articolo 30 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001”;

**RICHIAMATO** l'art. 6 del D.L. n. 80 del 9.6.2021, convertito dalla Legge n. 113 del 6.8.2021, che ha introdotto lo strumento del “*Piano Integrato di attività e organizzazione*”, secondo cui “*Per assicurare la qualità e la trasparenza dell'attività amministrativa e migliorare la qualità dei servizi ai cittadini e alle imprese e procedere alla costante e progressiva semplificazione e reingegnerizzazione dei processi anche in materia di diritto di accesso, le pubbliche amministrazioni, con esclusione delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con più di cinquanta dipendenti, entro il 31 gennaio di ogni anno adottano il Piano integrato di attività e organizzazione, di seguito denominato Piano, nel rispetto delle vigenti discipline di settore e, in particolare, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e della legge 6 novembre 2012, n. 190*”;

**PRECISATO:**

- che, a norma del comma 2 dello stesso articolo, il Piano ha durata triennale, viene aggiornato annualmente e definisce, tra l'altro, “*c) compatibilmente con le risorse finanziarie riconducibili al piano triennale dei fabbisogni di personale, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli strumenti e gli obiettivi del reclutamento di nuove risorse e della valorizzazione delle risorse interne, prevedendo, oltre alle forme di reclutamento ordinario, la percentuale di posizioni disponibili nei limiti stabiliti dalla legge destinata alle progressioni di carriera del personale, anche tra aree diverse, e le modalità di valorizzazione a tal fine dell'esperienza professionale maturata e dell'accrescimento culturale conseguito anche attraverso le attività poste in essere ai sensi della lettera b) , assicurando adeguata informazione alle organizzazioni sindacali*”;
- che in base al comma 6-bis “*In sede di prima applicazione il Piano è adottato entro il 30 giugno 2022 e fino al predetto termine non si applicano le sanzioni previste dalle seguenti disposizioni:*
  - a) articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;*
  - b) articolo 14, comma 1, della legge 7 agosto 2015, n. 124;*
  - c) articolo 6, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*”;

**CONSIDERATO** che con nota prot. n. RA/85390/22 del 4.3.2022 si è richiesto alla Direzione Generale, ai Dipartimenti e Servizi Autonomi nonché all'Agenzia Regionale di Protezione Civile di comunicare eventuali situazioni di soprannumero o eccedenza di personale ex art. 33 del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. e che tale ricognizione ha dato esito negativo per tutte le indicate strutture;

**DATO ATTO** inoltre che presso l'Amministrazione non risultano scoperture di disabili ai sensi della Legge 12.3.1999 n. 68 e s.m.i. nonché di personale appartenente alle altre categorie protette ex art. 18 della stessa legge;

**RILEVATO** che le “*Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle PA*” dell'8.5.2018, emanate dal Dipartimento Funzione Pubblica in attuazione delle disposizioni contenute nel D. Lgs. n. 75 del 25.5.2017 e s.m.i., impongono a tutte le Pubbliche Amministrazioni, comprese le Regioni e gli Enti locali, una programmazione del fabbisogno del personale tale da superare l'attuale formulazione della dotazione organica, prevedendo in particolare:

a) che “... Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente” (art.4 comma 2);

b) che “In sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente” (art.4, comma 3);

c) che “Nel PTFP la dotazione organica va espressa, quindi, in termini finanziari. Partendo dall'ultima dotazione organica adottata, si ricostruisce il corrispondente valore di spesa potenziale riconducendo la sua articolazione, secondo l'ordinamento professionale dell'amministrazione, in oneri finanziari teorici di ciascun posto in essa previsto, oneri corrispondenti al trattamento economico fondamentale della qualifica, categoria o area di riferimento in relazione alle fasce o posizioni economiche. Resta fermo che, in concreto, la spesa del personale in servizio, sommata a quella derivante dalle facoltà di assunzioni consentite, comprese quelle previste dalle leggi speciali e dall'articolo 20, comma 3, del d.lgs. 75/2017, non può essere superiore alla spesa potenziale massima, espressione dell'ultima dotazione organica adottata o, per le amministrazioni, quali le Regioni e gli enti locali, che sono sottoposte a tetti di spesa del personale, al limite di spesa consentito dalla legge”;

#### **RICHIAMATI:**

- l'art. 1 della Legge n. 296 del 27.12.2006 e s.m.i ed in particolare:

il comma 557: “Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:

b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;

c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali”;

il comma 557-bis: “Ai fini dell'applicazione del comma 557, costituiscono spese di personale anche quelle sostenute per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente”;

il comma 557-ter: “In caso di mancato rispetto del comma 557, si applica il divieto di cui all'art. 76, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”;

il comma 557-quater: “Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione”;

- l'art. 9, comma 28, del D.L. 31.5.2010 n. 78, convertito con Legge 30.7.2010 n. 122: “A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le Agenzie fiscali .... gli enti pubblici non economici, le università e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura fermo quanto previsto dagli articoli 7, comma 6, e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Per le medesime amministrazioni la spesa per personale relativa a contratti di formazione-lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni ed integrazioni, non può essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009. I limiti di cui al primo e al secondo periodo non si applicano, anche con riferimento ai lavori socialmente utili, ai lavori di pubblica utilità e ai cantieri di lavoro, nel caso in cui il costo del personale sia coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi o da fondi dell'Unione europea; nell'ipotesi di cofinanziamento, i limiti medesimi non si applicano con riferimento alla sola quota finanziata da altri soggetti. Le disposizioni di cui al presente comma costituiscono principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica ai quali si adeguano le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale.... Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano alle regioni e agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009...”;
- l'art. 3 del D.L. 24.6.2014, n. 90, convertito con Legge 11.8.2014 n. 114, come modificato dall'art. 14-bis del D.L. 28.1.2019 n. 4, convertito con Legge 28.3.2019 n. 26, ed in particolare il comma 5, che autorizza per le Regioni, a partire dall'anno 2018, l'utilizzo del 100% della spesa relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente, consentendo altresì “il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a cinque anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile; è altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al quinquennio precedente”;
- il D.L. 30.4.2019 n. 34, convertito con Legge 28.6.2019 n. 58, ed in particolare l'art. 33, che recita: “...le regioni a statuto ordinario possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, anche differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto di quelle la cui destinazione è vincolata, ivi incluse, per le finalità di cui al presente comma, quelle relative al servizio sanitario nazionale ed al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione”;

- il D.M. 3.9.2019, recante “*Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato delle regioni*”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4.11.2019 n. 258, che ha adottato le disposizioni attuative della suindicata norma, con le quali, in base alla suddivisione in fasce demografiche delle Regioni, sono stati definiti i valori soglia, differenziati per fascia demografica di massima spesa del personale, espressi nella percentuale data dal rapporto della spesa del personale e le entrate correnti, da calcolare come puntualmente indicato nel medesimo decreto;

**SPECIFICATO** che il succitato D.P.C.M. 3.9.2019 precisa che le Regioni a statuto ordinario che si collocano al di sotto del valore soglia di riferimento possono incrementare la spesa del personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa del personale complessiva rapportata alle entrate correnti, inferiore ai valori soglia definiti dal medesimo decreto;

**DATO ATTO** che, in attuazione dell'art. 33, comma 1, del D.L. n. 34/2019, conv. con Legge n. 58/2019, il valore soglia del rapporto della spesa del personale delle Regioni a statuto ordinario rispetto alle entrate correnti, come definito all'art. 2 del D.P.C.M. 3.9.2019, per la fascia demografica di appartenenza della Regione Abruzzo, non deve essere superiore alla seguente percentuale:

- Regioni da 800.000 a 3.999.999 abitanti: **11,5** per cento;

**VISTO** l'art. 5 del medesimo D.P.C.M. 3.9.2019, a norma del quale “*In fase di prima applicazione e fino al 31 dicembre 2024 le regioni di cui all'art. 4, comma 2, nel limite del valore soglia definito dall'art. 4, comma 1, possono incrementare annualmente, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, la spesa del personale registrata nel 2018, in misura non superiore al 10% nel 2020, al 15% nel 2021, al 18% nel 2022, al 20% nel 2023 e al 25% nel 2024, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione*”;

**RICHIAMATE** le Linee operative per l'applicazione del D.L. n. 34/2019, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 58/2019, approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome in data 18.12.2019;

**PRESO ATTO** di quanto previsto dall'art. 2 della L.R. 5.12.2019 n. 40, come modificato dall'art. 18 della L.R. n. 1 del 20.1.2021 (Legge di stabilità regionale 2021), con decorrenza 1.1.2021, secondo cui:

“1. *Al fine di dare attuazione all'articolo 33, comma 1, del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34 (Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, la Giunta regionale determina la spesa per il personale, come definita all'articolo 2, comma 1, lettera a) del decreto del Ministro per la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 settembre 2019, con riferimento al personale inquadrato nel proprio ruolo.*

2. *Fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio, tenuto conto dell'autonomia contabile del Consiglio regionale, il cui bilancio è privo delle entrate correnti di natura tributaria indicate nell'Allegato 13/1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), le assunzioni di personale a tempo indeterminato nel distinto ruolo del Consiglio regionale sono effettuate nel rispetto di quanto previsto all'articolo 3, comma 5, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 (Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari) convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.*

2-bis. *Le disposizioni di cui al comma 28 dell'articolo 9 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, costituenti principi generali di coordinamento della finanza pubblica, si applicano alla spesa complessiva per il personale con contratto a tempo determinato o altre forme di lavoro flessibile della Giunta regionale e del Consiglio regionale.*

2-ter. *La Giunta regionale fissa, d'intesa con l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, i limiti di spesa di cui al comma 2-bis, applicabili rispettivamente alla Giunta ed al Consiglio”;*

#### **RICHIAMATE:**

- la nota prot. n. RA/58324/22 del 15.2.2022, di richiesta al Servizio Personale dei dati di propria competenza per l'elaborazione del Piano e le note di riscontro prot. n. 62513/22 del 17.2.2022, prot. n. 82375/22 del 3.3.2022, e prot. n. 105332/22 del 17.3.2022;
- la nota prot. n. RA/58278/22 del 15.2.2022, di richiesta al Servizio Bilancio - Ragioneria dei dati di propria competenza per l'elaborazione del Piano e la nota di riscontro prot. n. RA/86992/DPB014 del 7.3.2022;
- la certificazione degli investimenti realizzati nell'esercizio 2021 ai sensi dell'articolo 1, commi 495 bis e 495 ter, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e dell'articolo 1, commi da 833 a 836, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, nonché dell'art. 1, comma 780, della legge del 27 dicembre 2017, n. 205, sostitutiva del precedente pareggio di bilancio;
- la nota prot. n. RA/106728/22 del 17.3.2022, di richiesta al Consiglio Regionale dell'Abruzzo dei dati attinenti alla relativa spesa del personale, ai sensi della L.R. n. 40 del 5.12.2019 e s.m.i., e le note di riscontro ns. prot. n. 109112/22 del 21.3.2022 e ns. prot. n. 157060/2022/22 del 21.4.2022, come ulteriormente precisata dalla comunicazione prot. n. 201250 del 23.5.2022;

**RICHIAMATA** la DGR n. 719/2020, rubricata *Determinazione capacità assunzionale per lavoro flessibile ai sensi dell'articolo 2bis della L.R. 40/2019 per l'anno 2020* con la quale:

- si è dato atto della spesa complessiva per lavoro flessibile sostenuta sia dalla Giunta Regionale che dal Consiglio Regionale nell'anno 2009, pari ad € 12.820.365,77 come da tabella di cui all'All. D) al presente atto;
- si è fissato, ai sensi dell'art. 2, comma 2 bis, della L.R. 40/2019, per le annualità 2020, 2021, 2022, il limite di spesa per il personale con contratto a tempo determinato o altre forme di lavoro flessibile, nei seguenti limiti:
  - € 4.870.205 per la Giunta Regionale;
  - € 2.766.940 per il Consiglio Regionale;
  - fermo restando il necessario rispetto per le annualità indicate dei commi 557 e 562 dell'art. 1 della L. 27 dicembre 2006 n. 296

#### **PRESO ATTO:**

- delle Deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale n. 171/2021, rubricata *“Determinazione spazi assunzionali lavoro flessibile ai sensi della L.R. 25/20”*, e n. 23/2022, rubricata *“Attestazione rispetto disposizioni del comma 557, art.1 della Legge 296/2006”*;
- della nota prot. 109112/22 del 21.3.2022 e della nota prot. 157060 del 21.4.2022 del Consiglio Regionale (come ulteriormente precisata dalla comunicazione prot. n. 201250 del 23.5.2022) con la quale, da ultimo, si specificano i dati relativi alla previsione di spesa per

il personale a tempo determinato per l'anno 2022, come da tabella di cui all'All. D) al presente atto;

**RITENUTO** pertanto di dover autorizzare, ai sensi dell'art. 2, comma 2 bis, della L.R. 40/2019, per l'annualità 2022, la spesa per il personale con contratto a tempo determinato o altre forme di lavoro flessibile del Consiglio Regionale come da Allegato D), fermo restando il necessario rispetto dei commi 557 e 562 dell'art. 1 della L. 27 dicembre 2006 n. 296;

**DATO ATTO** che il limite di spesa di cui all'art. 33, comma 1, del D.L. n. 34/2019 è individuato come specificato nel succitato Allegato D);

**RICHIAMATE:**

- la D.G.R. n. 853 del 27.12.2019, recante “*Piano triennale del fabbisogno di personale 2019-2021: piano del fabbisogno annualità 2019 ed aggiornamento dotazione organica*”;
- la D.G.R. n. 719 del 17.11.2020, recante “*Determinazione capacità assunzionale per lavoro flessibile ai sensi dell'articolo 2bis della L.R. 40/2019 per l'anno 2020*”;
- la D.G.R. n. 804 dell'11.12.2020, recante “*DGR 853 del 27 dicembre 2019 – Approvazione Job Description – Specifica su riserve*”;
- la D.G.R. n. 868 del 29.12.2020, recante “*Piano Triennale del Fabbisogno di Personale 2020-2022: piano del fabbisogno annualità 2020 ed aggiornamento dotazione organica*”;
- la D.G.R. n. 461 del 20.7.2021, come integrata e modificata dalle D.G.R. n. 594 del 20.9.2021, n. 680 del 22.10.2021, n. 840 del 17.12.2021 e n. 900 del 29.12.2021, recante il *Piano triennale del fabbisogno di personale 2021-2023, Piano del fabbisogno annualità 2021 e le relative modifiche ed integrazioni*;
- la D.G.R. n. 339 del 3.6.2021, recante “D.G.R. n.853 del 27.12.2019 “*Piano triennale del fabbisogno di personale 2019-2021: piano del fabbisogno annualità 2019 ed aggiornamento dotazione organica*”. Atto di indirizzo in merito all'attuazione del Piano per il profilo professionale di Collaboratore Autista Cat. B1”;

**VISTE:**

- la D.G.R. n. 97 del 25.2.2022, recante “*Piano delle Prestazioni 2022 – 2024 annualità 2022 – redigendo Piano Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O.) – stralcio relativo alla Performance - approvazione*”;
- la D.G.R. n. 74 del 14.02.2022, avente ad oggetto: “*Art. 57 del D. Lgs. 30.3.2001 n. 165 e s.m.i. e artt. 42 e 48 del D. Lgs. 11.4.2006 n. 198 e s.m.i. Piano Triennale delle Azioni Positive 2022 – 2024*”;
- la D.G.R. n. 9 del 13.1.2022, recante “*Approvazione Disciplinare in materia di lavoro agile della Giunta Regionale d'Abruzzo e relativa documentazione*”;

**RICHIAMATA** la L.R. n. 77/99 e s.m.i., recante “*Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo*” ed in particolare l'art. 31, che prevede che la Giunta Regionale, con atto di organizzazione, previa informazione alle OO.SS., approvi annualmente il programma del fabbisogno di personale ed apporti le conseguenti variazioni alla dotazione organica;

**VISTI:**

- l'art. 1014 del D.Lgs. n. 66 del 15.3.2010 e s.m.i., che dispone una riserva in favore dei volontari in ferma breve e ferma prefissata delle Forze Armate congedati senza demerito ovvero durante il periodo di rafferma nonché dei volontari in servizio permanente, pari al “*30 per cento dei posti nei concorsi per l'assunzione di personale non dirigente nelle pubbliche amministrazioni*”



*di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni...”;*

- l'art. 52, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., che prevede: *“Le progressioni all'interno della stessa area avvengono, con modalità stabilite dalla contrattazione collettiva, in funzione delle capacità culturali e professionali e dell'esperienza maturata e secondo principi di selettività, in funzione della qualità dell'attività svolta e dei risultati conseguiti, attraverso l'attribuzione di fasce di merito. Fatta salva una riserva di almeno il 50 per cento delle posizioni disponibili destinata all'accesso dall'esterno, le progressioni fra le aree e, negli enti locali, anche fra qualifiche diverse, avvengono tramite procedura comparativa basata sulla valutazione positiva conseguita dal dipendente negli ultimi tre anni in servizio, sull'assenza di provvedimenti disciplinari, sul possesso di titoli o competenze professionali ovvero di studio ulteriori rispetto a quelli previsti per l'accesso all'area dall'esterno, nonché sul numero e sulla tipologia degli incarichi rivestiti...”;*

#### **RICHIAMATI:**

- l'art. 35, comma 5-ter del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., in base al quale: *“Le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche rimangono vigenti per un termine di due anni dalla data di approvazione. Sono fatti salvi i periodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali. Il principio della parità di condizioni per l'accesso ai pubblici uffici è garantito, mediante specifiche disposizioni del bando, con riferimento al luogo di residenza dei concorrenti, quando tale requisito sia strumentale all'assolvimento di servizi altrimenti non attuabili o almeno non attuabili con identico risultato”;*
- l'art. 1, commi 147 e segg. della Legge n. 160 del 27.12.2019 e s.m.i., che prevede che *“I commi da 361 a 362-ter e il comma 365 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono abrogati”;*

#### **PRESO ATTO:**

- che sono state indette le procedure di concorso pubblico per assunzioni a tempo indeterminato ed a tempo pieno per i seguenti profili:
  - Specialista Amministrativo Cat. D1
  - Specialista Economista Cat. D1
  - Specialista Informatico Cat. D1
  - Specialista Farmacista Cat. D1
  - Specialista Agronomo Cat. D1
  - Assistente Amministrativo Cat. C
  - Assistente Contabile Cat. C
  - Assistente Informatico Cat. C
  - Assistente Tecnico Cat. C
  - Collaboratore Specializzato Amministrativo Cat. B3
  - Collaboratore Specializzato informatico Cat. B3;

**PRESO ATTO** inoltre, in merito alle citate procedure, dei seguenti provvedimenti:

- Determinazioni n. 07/DPB010, n. 08/DPB010, n. 09/DPB010, n. 10/DPB010, n. 11/DPB010, n. 12/DPB010 e n. 13/DPB010, tutte dell'8.2.2022, e n. DPB010/34 del 11.03.2022, con cui

sono state approvate le graduatorie finali rispettivamente relative ai seguenti profili: Collaboratore Specializzato Informatico, Collaboratore Specializzato Amministrativo, Assistente Informatico, Assistente Tecnico, Assistente Contabile, Assistente Amministrativo, Specialista Agronomo e Specialista Farmacista;

- Determinazioni n. 52/DPB010 del 28.4.2022 e n. 58/DPB010 del 6.5.2022, con cui sono state approvate le graduatorie finali rispettivamente del profilo di Specialista Informatico e del profilo di Specialista Amministrativo;

**DATO ATTO** che sono in corso le assunzioni a tempo indeterminato ed a tempo pieno dei vincitori e lo scorrimento degli idonei delle suddette graduatorie, in attuazione delle previsioni del Piano 2021, come da Allegato F della D.G.R. n. 461/2021 e s.m.i., nelle more della definizione delle ulteriori procedure concorsuali;

**RITENUTO** di prevedere, nei limiti delle risorse utilizzabili relativamente alle cessazioni dell'anno 2021, l'ulteriore scorrimento di alcune delle graduatorie sopra richiamate, come specificato nell'Allegato B), prevedendo la riserva di legge obbligatoria ai sensi dell'art. 1014 del D.Lgs. n. 66 del 15.3.2010 e s.m.i. e quella facoltativa ai sensi dell'art. 52 comma 1-bis del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;

**RICHIAMATO** il vigente CCNL del personale del Comparto Funzioni Locali, in particolare quanto al sistema di classificazione ed ai profili professionali;

**PRESO ATTO** che la Direzione Generale, il Dipartimento Agricoltura ed il Dipartimento Sanità hanno manifestato l'esigenza di figure professionali specialistiche (Specialista Tecnico Sanitario, Specialista Statistico, Specialista Veterinario, Specialista Giornalista e Specialista Ispettore Fitosanitario, tutti di Cat. D1), in ordine ad alcune delle quali sono state elaborate le seguenti schede descrittive delle attività – *job description*:

- Specialista Giornalista Cat. D1;
- Specialista Ispettore Fitosanitario Cat. D1;
- Specialista Veterinario;

che si ritiene di poter approvare, rimandando a successivi atti l'adozione delle ulteriori schede descrittive;

**RILEVATO** che sono stati attivati comandi di personale da altre Amministrazioni nei limiti della percentuale dei posti messi a concorso prevista dalla D.G.R. n. 868/2020;

**SPECIFICATO** che nell'Allegato B al Piano Triennale del Fabbisogno 2021 di cui alla D.G.R. n. 461 del 20.7.2021, come sopra integrata e modificata, è stata prevista la copertura di n. 34 posti attraverso procedure di mobilità volontaria ex art. 30 del D.Lgs n. 165/2001 e s.m.i di personale in comando presso l'Amministrazione;

**PRESO ATTO:**

- della nota Circolare prot. n. RA0366869/21/DPB010 del 14.9.2021, con cui sono state dettate direttive per le procedure di mobilità volontaria per i soggetti già in comando presso la Giunta Regionale d'Abruzzo;
- della Determinazione n. DPB010/195 del 29.12.2021, avente ad oggetto: "Piano Triennale del Fabbisogno di Personale 2021 - 2023: Piano del Fabbisogno annualità 2021 ed aggiornamento dotazione organica. Mobilità ex art. 30 del D.Lgs n. 165 del 30.3.2001 e s.m.i. Immissione nel ruolo regionale di n. 34 unità di personale di altre Pubbliche Amministrazioni già in comando presso la Giunta Regionale d'Abruzzo", come rettificata dalla Determinazione n. DPB010/2 dell'11.1.2022;

**DATO ATTO** che nella suddetta procedura sono pervenute domande in numero superiore rispetto ai n. 34 posti previsti nel Piano, per cui risultano istanze non tradotte in mobilità;

**RITENUTO** di attivare per le suddette figure professionali, provenienti da altre Amministrazioni ed attualmente ancora in posizione di comando presso l'Ente, le procedure di mobilità esterna ex art. 30 del D. Lgs n. 165/2001 e s.m.i., portando a compimento il percorso avviato con la nota Circolare prot. n. RA0366869/21/DPB010 del 14.9.2021, secondo gli elenchi approvati con le Determinazioni n. DPB010/195 del 29.12.2021 e n. DPB010/2 dell'11.1.2022, prevedendo altresì l'ingresso in mobilità, in base alla succitata normativa, di n. 1 Specialista Tecnico Sanitario Cat. D1 in posizione di comando, il cui profilo non era stato ricompreso nel precedente avviso;

**PRECISATO:**

- che la pianificazione per l'anno 2022 deve essere funzionale alla soddisfazione delle specifiche esigenze di efficienza, economicità e qualità dei servizi regionali, tradotte anche in specifici obiettivi, tanto che è ravvisabile uno stretto collegamento tra piano dei fabbisogni e piano pluriennale delle attività e della *performance*;
- che in coerenza con le assunzioni già programmate e avviate in esecuzione delle DGR n. 853 del 27.12.2019, n. 868 del 29.12.2020 e n. 461 del 20.7.2021 e s.m.i., il piano dei fabbisogni, per l'anno 2022, può essere determinato come riportato negli Allegati **A)** e **B)**;

**RITENUTO** di autorizzare il Dipartimento Risorse alla stipula di contratti a tempo determinato, previo espletamento delle procedure di legge, per i dirigenti di cui all'art. 22 della L.R. n. 77/1999 e s.m.i., per i dirigenti di cui all'art. 19 comma 5 bis del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., per i componenti degli Uffici di Supporto agli Organi di direzione politica ed altre forme contrattuali, nel rispetto del limite di legge di cui all'art. 9, comma 28 del D.l. n.78/2010, convertito con Legge 30.07.2010 n. 122, e s.m.i., come da Allegato **D)** della presente Deliberazione;

**DATO ATTO** che, al fine di fornire un quadro riassuntivo e sintetico, sono stati predisposti, come parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione, i prospetti di seguito specificati:

- Allegato A) "Dotazione organica";
- Allegato B) "Piano assunzionale 2022 – Assunzioni a tempo indeterminato";
- Allegato C) "Costo della dotazione organica";
- Allegato D) "Verifica dei limiti di spesa anno 2022";
- Allegato E) "Calcolo cessazioni comprensivo delle categorie protette";
- Allegato F) "Piano assunzionale 2022 - tempo determinato";
- Allegato G) "Schede *job description*";

**SPECIFICATO** che sul Piano è stata data informativa alle OO.SS., come da richiesta inoltrata al competente Servizio Personale – DPB011 con nota prot. n. RA0158824/22 del 22.4.2022, e che sullo stesso si è tenuto apposito confronto in data 17.5.2022, conclusosi con l'impegno reciproco delle parti di rivedere, in caso, la presente programmazione sulla scorta di ulteriori analisi;

**DATO ATTO** che la Dirigente, sulla base dell'istruttoria effettuata dal Responsabile dell'Ufficio competente per materia, ha espresso parere favorevole in merito alla regolarità tecnica ed amministrativa ed alla legittimità del presente provvedimento ed altresì che il Direttore, ai sensi dell'art. 23 della L.R. n. 77/1999 e s.m.i., ha espresso parere favorevole;

*Dopo puntuale istruttoria favorevole da parte della struttura proponente*

**a voti unanimi, espressi nelle forme di legge**

## D E L I B E R A

1. Di approvare i seguenti allegati:

- Allegato A) “Dotazione organica”;
- Allegato B) “Piano assunzionale 2022 – Assunzioni a tempo indeterminato”;
- Allegato C) “Costo della dotazione organica”;
- Allegato D) “Verifica dei limiti di spesa anno 2022”;
- Allegato E) “Calcolo cessazioni comprensivo delle categorie protette”;
- Allegato F) “Piano assunzionale 2022 - tempo determinato”;
- Allegato G) “Schede *job description*”;

tutti costituenti parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione;

2. Di approvare la dotazione organica della Giunta Regionale d’Abruzzo alla data dell’1.1.2022, come riportata nell’Allegato **A**);
3. Di autorizzare l’assunzione a tempo indeterminato e a tempo pieno delle unità di personale riportate nell’Allegato **B**), così come dettagliatamente indicato per categoria e per profilo, attraverso nuove procedure selettive, lo scorrimento di graduatorie regionali, laddove disponibili, e le procedure comparative di cui all’art. 52 del D.Lgs. n. 165/2001;
4. Di prevedere, atteso il relativo apporto professionale alle attività ed alle procedure dell’Ente, l’acquisizione in mobilità dall’esterno, ex art. 30 del D.Lgs n. 165/2001 e s.m.i., dei soggetti attualmente in posizione di comando da altre Amministrazioni, che hanno presentato apposita istanza di mobilità a seguito della Circolare prot. n. RA0366869/21/DPB010 del 14.9.2021, residuati nell’elenco approvato con la Determinazione n. DPB010/195 del 29.12.2021 per mancanza dei posti disponibili sul Piano 2021, prevedendo altresì l’ingresso in mobilità, in base alla succitata normativa, di n. 1 Specialista Tecnico Sanitario Cat. D1 in posizione di comando;
5. Di completare le previsioni dei precedenti Piani del fabbisogno di personale, come riepilogate nell’Allegato F) alla D.G.R. n. 461/2021 e s.m.i.;
6. Di dare atto che gli oneri derivanti dall’adozione del presente provvedimento trovano capienza nei pertinenti capitoli di bilancio appositamente individuati;
7. Di autorizzare, ai sensi dell’art. 2, comma 2 bis, della L.R. 40/2019, per l’annualità 2022, la spesa per il personale con contratto a tempo determinato o altre forme di lavoro flessibile del Consiglio Regionale come da Allegato **D**), fermo restando il necessario rispetto dei commi 557 e 562 dell’art. 1 della L. 27 dicembre 2006 n. 296;
8. Di autorizzare il Dipartimento Risorse alla stipula di contratti a tempo determinato, previo espletamento delle procedure di legge, per i dirigenti di cui all’art. 22 della L.R. n. 77/1999 e s.m.i., per i dirigenti di cui all’art. 19 comma 5 bis del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., per i componenti degli Uffici di Supporto agli Organi di direzione politica ed altre forme contrattuali nel rispetto del limite di legge di cui all’art. 9, comma 28 del D.l. n.78/2010, convertito con Legge 30.7.2010 n. 122, e s.m.i., come da Allegato **D**) della presente Deliberazione;
9. Di autorizzare le assunzioni/proroghe a tempo determinato previste nell’Allegato **F**);
10. Di approvare le seguenti schede descrittive delle attività – *job description* - Allegato **G**):

- Specialista Giornalista Cat. D1;
- Specialista Ispettore Fitosanitario Cat. D1;
- Specialista Veterinario Cat. D1;

rimandando a successivi atti l'adozione delle ulteriori schede descrittive;

11. Di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

DIPARTIMENTO: RISORSE

SERVIZIO: ORGANIZZAZIONE

UFFICIO: “SVILUPPO ORGANIZZATIVO E COMUNICAZIONE INTERNA”

L'Estensore  
Dott.ssa Paola CINQUE  
F.to elettronicamente

\_\_\_\_\_  
(firma)

Il Responsabile dell'Ufficio  
Dott.ssa Paola CINQUE  
F.to elettronicamente

\_\_\_\_\_  
(firma)

La Dirigente del Servizio  
Avv. Dania ANICETI  
F.to digitalmente

\_\_\_\_\_  
(firma)

Il Direttore Regionale  
Dott. Fabrizio BERNARDINI  
F.to digitalmente

\_\_\_\_\_  
(firma)

Il Componente la Giunta  
Dott. Guido Quintino LIRIS  
F.to digitalmente

\_\_\_\_\_  
(firma)

=====

Approvato e sottoscritto:

Il Presidente della Giunta

\_\_\_\_\_  
(firma)

Il Segretario della Giunta

\_\_\_\_\_  
(firma)